

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

VERBALE di GARA n.2- soccorso istruttorio

ID 20S044_ Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art.60 D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento in outsourcing della gestione dei servizi logistici integrati di beni sanitari e non, per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

L'anno 2023 (duemilaventitre) nel giorno 12 aprile, in Padova, Viale della Navigazione Interna, 38 presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il seggio di gara nominato con nota prot. 81784/2022 e costituito dalla dr.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di presidente, dal dr. Giorgio Sollazzo in qualità di teste e verbalizzante, e dalla dr.ssa Stefania Beda in qualità di teste, procede in seduta riservata alla valutazione della documentazione amministrativa presentata a titolo di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, D.Lgs.50/2016 e smi, dai seguenti operatori economici:

- Plurima spa
- CNS-Consortio Nazionale Servizi.

Premesso che:

- la procedura in esame è stata avviata con deliberazione di indizione del Direttore Generale n. 1948/2022.
- Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE con avviso n. 2022/S 191-54118 del 04/10/2022;
- la procedura viene espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL, id. n.159945413;
- la fornitura è costituita da lotto unico;
- l'aggiudicazione è effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- entro il termine del 12/12/2022 ore 12:00 sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:
 - 1) Plurima spa (forma singola);
 - 2) CNS-Consortio Nazionale Servizi (forma singola);
- nei giorni 14 e 15 dicembre 2022, si è proceduto in seduta riservata all'apertura delle buste amministrative telematiche e, come risulta dal relativo Verbale di gara n.1 è emerso che la documentazione amministrativa di entrambi i concorrenti è risultata incompleta, rendendosi necessaria l'integrazione e/o la regolarizzazione della documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016 tramite l'istituto del "Soccorso istruttorio", come da richieste prott. n.83636/2022 (Plurima spa), e n.83640/2022 e successiva n.10227/2023 (CNS-Consortio Nazionale Servizi), agli atti della Stazione appaltante.

Il Presidente di seggio dopo aver proceduto alla verifica della documentazione trasmessa, agli atti della Stazione appaltante, rappresenta le conclusioni assunte in merito.

- Plurima spa.

Il concorrente, per quanto concerne la dichiarazione di subappalto presentata in sede di offerta, ha precisato le attività per le quali si riserva di subappaltare, dichiarando inoltre che *“... in caso di inammissibilità del subappalto per tutte o per alcune prestazioni ... la società offerente provvederà direttamente all'esecuzione delle stesse”*.

Con riferimento al secondo punto oggetto di soccorso istruttorio (verifica requisiti di ordine generale di un soggetto in carica), il concorrente ha comunicato che *“... non risultano aggiornamenti ulteriori rispetto a quanto già indicato in sede di gara...”*, con l'impegno di *“... tenerVi costantemente aggiornati circa gli sviluppi dei procedimenti in corso”* e tenuto conto, inoltre, che *“... le fattispecie contestate non rientrano nel perimetro dell'art.80 D.Lgs 50/2016...”*.

La documentazione presentata è stata ritenuta idonea, pertanto, il concorrente Plurima, è ammesso alla successiva fase di gara concernente la valutazione dell'offerta tecnica.

- CNS-Consortio Nazionale Servizi.

La certificazione presentata dal concorrente in sede di offerta, evidenzia contratti di forniture di servizi il cui oggetto non è stato ritenuto essere sempre pertinente con il CPV principale di gara (63110000-3 movimentazione e magazzinaggio) e, soprattutto, non attesta contratti di forniture “analoghe” a quella oggetto di gara: “Gestione dei servizi logistici integrati di beni sanitari e non”.

Pertanto, al concorrente, mediante soccorso istruttorio è stato chiesto di dare dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 6.3, lett. b) del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnica e professionale” o dimostrando l'analogia dei contratti indicati con quello oggetto di gara o integrando la documentazione presentata con contratti di forniture che soddisfino il requisito nei termini richiesti, con indicazione degli importi contrattuali, riferiti al CPV principale, corrisposti negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di importo complessivamente non inferiore a € 8.300.000 iva esclusa.

Il riscontro fornito dall'operatore economico, con nota prot. n.22/BO/23153/P/FZA/MIP e con successiva nota a chiarimento prot. 23/BO/03454/P/FZA/MIP, consta dei capitoli di gara riferiti ai contratti dichiarati in sede di offerta (cfr. USL Umbria n.2-Perugia, Corte di Appello Milano, Azienda USL Toscana Centro-Firenze e Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Agrilog soc. coop Ravenna, Scuola Normale Superiore di Pisa, Azienda Ospedaliera di Perugia) e delle attestazioni rilasciate da altri enti riferite ad ulteriori contratti eseguiti (cfr. ASL Taranto, Postel, ASST Cremona e ASST Valle Olona) trasmesse ad integrazione in sede di soccorso istruttorio.

Dalla lettura di tale documentazione, si rileva come, per la quasi totalità, gli oggetti dei contratti non siano riferibili o comunque riconducibili al CPV principale 63110000-3 (*servizi di movimentazione e magazzinaggio*), bensì riguardino forniture non analoghe alla fornitura principale oggetto del contratto da appaltare che attiene a un servizio *“chiavi in mano”*, concernente primariamente il peculiare servizio di gestione centralizzata dei beni oggetto dell'appalto.

In particolare, si osserva che per i contratti presentati in sede di offerta:

- a) **cfr. contratto USL Umbria n.2-Perugia:** il contratto non riguarda un servizio di

logistica centralizzata ma il differente “Servizio di pulizia e sanificazione dei presidi ospedalieri” riconducibile al diverso CPV principale n.90910000 identificativo della categoria “servizi di pulizia e disinfestazione”. *Un servizio di pulizia e sanificazione non può ritenersi analogo al servizio di gestione di logistica centralizzata di un magazzino nella disponibilità del gestore.* Per completezza, si osserva che al più potrebbe essere valorizzato dall’operatore il solo servizio, dallo stesso svolto in sede di esecuzione di quel contratto, che si è sostanziato nell’attività logistica inerente il magazzino economico/farmaceutico (di cui agli articoli 31 e 33 del capitolo speciale richiamato dal su indicato contratto) e che rappresenta una parte del complessivo servizio di facchinaggio e movimentazione del magazzino di cui ai Capitoli VIII e IX del capitolato speciale che disciplina da un lato il servizio di facchinaggio e movimentazione magazzino economico e, dall’altro, il servizio di facchinaggio e movimentazione magazzino farmaceutico. Tuttavia, rappresenta una quota talmente residuale dell’attività complessiva che l’operatore economico stesso in sede di offerta ha ritenuto di valorizzare, nell’ambito del servizio generale, il solo fatturato per il facchinaggio.

- b) **cfr. contratto Corte di Appello Milano:** il contratto non riguarda un servizio di logistica centralizzata ma il differente “Servizio di pulizia e igiene ambientale, lavaggio tendaggi, facchinaggio, manutenzioni estintori e antincendio...” per gli immobili adibiti a uso uffici giudiziari. Si tratta di un servizio che parimenti si ritiene riconducibile al diverso CPV principale n.90910S00, identificativo – come detto - della categoria “servizi di pulizia”. A maggior istruttoria, si evidenzia al riguardo che il servizio di facchinaggio, previsto dal relativo capitolato e valorizzato dal concorrente, prevedeva l’espletamento di mere attività di “movimentazione e/o trasloco di materiale, arredi d’ufficio e suppellettili” [cfr. punto 1.5.3. capitolato speciale d’appalto], che non possono ritenersi assimilabili alla complessa e strutturata attività di gestione della logistica centralizzata dei beni (sanitari e non) oggetto della presente procedura.
- c) **cfr. contratto Azienda USL Toscana Centro- Firenze e Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi:** entrambi i contratti non hanno ad oggetto un servizio di logistica centralizzata ma il differente “Servizio di trasloco e facchinaggio” riconducibile al diverso CPV principale n.98392000 identificativo di “servizi di trasloco” che non può essere considerato analogo all’attività principale dell’appalto in argomento;
- d) **cfr. contratto Agrilog soc. coop Ravenna:** il contratto riguarda le “Attività di facchinaggio e movimentazione varia presso stabilimento petrolchimico” che non sono riconducibili in via analogica al servizio di gestione centralizzata di un magazzino nella disponibilità del gestore, inoltre, il capitolato presentato dal concorrente è riferito all’esecuzione di un appalto di lavori al cui interno non sono previste attività analoghe a quella principale di gara. Elementi utili a superare il rilievo di cui sopra non possono trarsi nemmeno dalle fatture più recentemente allegata, che si riferiscono a prestazioni non meglio precisate di “facchinaggio”, eseguite nell’ambito del contratto.
- e) **cfr. contratto Scuola Normale Superiore di Pisa:** il contratto comprende “Servizi

di pulizia e sanificazione” e di *“portierato e controllo degli accessi”* e *“Servizi accessori di facchinaggio, collocazione e sostituzione di arredi, carico e scarico materiali di consumo”*, tutte attività non riconducibili al CPV principale né assimilabili per analogia all’attività di gestione centralizzata di un magazzino. Si tratta di un servizio riconducibile al diverso CPV n.90910000 – 9, e comunque non riconducibile a quello principale né riguardanti attività analoghe. Non possono del pari ritenersi riconducibili al CPV principale i “servizi accessori” di cui all’articolo 8 – C1) del relativo capitolato tecnico, il quale ultimo contempla l’esecuzione di “semplici lavori di facchinaggio, quali ad esempio lo spostamento di mobilio ...”, di mera “collocazione di nuovi arredi e sostituzioni di arredi” o di mere “operazioni di carico e scarico di beni” (attività, queste, al più riconducibili al secondario CPV nell’appalto in esame).

- f) **cf. contratto Azienda Ospedaliera di Perugia**: il contratto riguarda *“Servizi di supporto logistico”* nella gestione di due principali attività quali: attività di trasporto (accompagnamento e trasporto persone fisiche e trasporto campioni biologici/farmaci chemioterapici inseriti nella programmazione ospedaliera) e attività obitoriali (comprendenti il trasporto delle salme e la gestione del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti). Trattasi di servizio che non contempla né l’allestimento di un magazzino organizzato di beni né la relativa gestione, anche da punto di vista fondamentale informatico, risolvendosi in mere attività di trasporto che non possono essere considerate analoghe alle attività che rappresentano il nucleo principale del servizio appaltato dall’Azienda.

Dalla lettura dei capitolati e contratti presentati ad integrazione con il soccorso istruttorio, emerge che:

- g) **cf. contratto ASL Taranto**: il “Servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale quale farmaci, dispositivi medici, prodotti nutrizionali e dietetici, reagenti...” è assimilabile quanto ad oggetto, attività e CPV all’attività principale del servizio da appaltare, il fatturato dichiarato dal concorrente per gli anni 2019/2020/2021 è € 6.490.195 iva esclusa;
- h) **cf. contratto Postel spa**: i contratti sottoscritti hanno ad oggetto i “Servizi ausiliari alla produzione e all’archiviazione fisica” nel dettaglio: handling, normalizzazione e confezionamento, dematerializzazione e gestione documentale, allestimento fascicoli, presso i siti Postel di Melzo, Verona, Sommacampagna, Gorgonzola (lotto 1 Area nord) e servizi ausiliari all’archiviazione fisica presso i siti Postel di Avezzano, Scanzano, Bastia Umbra (lotto 3 Area Centro)...”, non risultano riconducibili alle attività di cui al principale CPV di gara quanto, piuttosto, afferenti al diverso CPV 72512000-7 (servizi di gestione documenti) e non possono essere assimilabili in via analogica alle attività che rappresentano il nucleo principale del servizio oggetto dell’appalto non richiedendo la creazione di un sistema di logistica integrato. Invero, anche la lettura del capitolato, allegato in sede di riscontro alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al soccorso istruttorio, non consente di superare il predetto rilievo: ciò in quanto i servizi svolti nell’ambito dei suelencati affidamenti - descritti al punto 7 del citato capitolato tecnico - si risolvono in mere attività riconducibili al genus del “facchinaggio” (“movimentazione di bobine e/o

pallet di materie, movimentazione carichi in quota...) e, in generale, ad attività prettamente settoriali (dall'etichettatura delle confezioni, all'allestimento dei fascicoli e al loro inserimento in scatole previamente assemblate), che non richiedono la creazione di un sistema di logistica integrato (in grado di gestire, materialmente e non solo, le strutture adibite a magazzino unico) da parte del soggetto aggiudicatario, come nella procedura di specie.

- i) **cfr. contratto ASST Cremona e ASST Valle Olona:** i contratti hanno ad oggetto il "Servizio di trasporto di materiale sanitario e non" e il "Servizio di facchinaggio e trasloco" e sono rispettivamente i lotti 1 e 2, aggiudicati al concorrente CNS nell'ambito di una complessiva procedura di affidamento, suddivisa in più lotti, di un "servizio di logistica", con CPV (n.6311000) effettivamente riconducibile al principale CPV della presente gara e non paiono comunque idonei ad integrare i requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dal Disciplinare di gara. Risulta, infatti, dalla documentazione dimessa che il concorrente è risultato aggiudicatario dei lotti n.1 e n.2 afferenti, rispettivamente, al (solo) servizio di "trasporto di materiale sanitario e non sanitario" e al (solo) servizio di "facchinaggio e trasloco". Il concorrente, per converso, non è risultato aggiudicatario (né conseguentemente ha svolto) il servizio di cui al lotto n.5 (avente ad oggetto il "servizio di gestione in outsourcing del magazzino di farmaci e dispositivi medici dedicati alla gestione territoriale") o il servizio di cui al lotto n.6 (avente ad oggetto il "servizio di gestione in outsourcing del magazzino di materiale sanitario e non sanitario"). I lotti (n. 1 e n. 2) valorizzati dall'operatore, hanno oggetti (trasporto di materiale sanitario e non tra diversi presidi ospedalieri e facchinaggio/trasloco di mobili) non considerabili quali analoghi all'oggetto principale (i.e. gestione logistica centralizzata di beni) della presente procedura: essendo al più (nella fattispecie: il solo lotto n.1) riferibile al CPV secondario (CPV n.60161004-4 - "trasporto colli"). Si tratta peraltro di lotti d'importo non rilevante (complessivamente € 204.825,35).

Le conclusioni cui si giunge, sono che ad eccezione del "Servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale presso ASL Taranto" che tuttavia non raggiunge la soglia minima richiesta di € 8.300.000, tutti gli altri contratti dichiarati dal concorrente CNS-Consortio Nazionale Servizi non sono riconducibili o, comunque, riferibili al CPV principale n.63110000-3 (identificativo dei "servizi di movimentazione e magazzinaggio"), e non si rinviene, neanche nella sostanza, l'analogia richiesta con l'oggetto di gara che, come sopra detto, riguarda un servizio "chiavi in mano" concernente, primariamente, lo svolgimento di attività tra loro strettamente interconnesse, che variano dalla messa a disposizione di una struttura fisica atta a fungere da Magazzino Unico, alla gestione del flusso - sia fisico che informatico - di tutti i beni ivi ricompresi, riguardando invece prevalentemente contratti di servizi di pulizia o di mero facchinaggio e trasporto/distribuzione assimilabili questi ultimi, semmai, al differente servizio di carattere secondario afferente al CPV 60161004-4 (trasporto colli).

Tenuto conto che la comprova del requisito tecnico/professionale di cui al punto 6.3. del Disciplinare di gara, è stata richiesta:

- a) con la dimostrazione non di un singolo servizio di punta di rilevante valore ma anche con più esperienze contrattuali purché di importo triennale complessivamente non inferiore a quello del servizio principale appaltato (parametrato al valore di € 8.300.0000);

b) non con servizi necessariamente identici al servizio principale appaltato (e quindi con servizi di gestione logistica centralizzata di beni sanitari a favore di aziende ospedaliere o sanitarie o a favore enti pubblici o privati che operano nell'ambito sanitario), ma anche con servizi analoghi al servizio principale da appaltare (e quindi anche con servizi di gestione logistica anche di altri beni a favore di altri soggetti pure non operanti nell'ambito sanitario).

Ritenuto, inoltre, che, in termini generali, la Stazione appaltante, al fine di non trovarsi di fronte a possibili futuri problemi organizzativi, ha di base la prioritaria esigenza di accertare che i concorrenti a gare pubbliche abbiano maturato la sufficiente esperienza professionale dando dimostrazione e garanzia, con le pregresse attività similari svolte, della capacità di svolgere operativamente il servizio da appaltare.

Per le sopra esposte motivazioni, in carenza della mancata comprova del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, il concorrente CNS-Consortio Nazionale Servizi non è ammesso alla successiva fase della procedura di gara ed è pertanto escluso.

Il Presidente di seggio, comunica che dell'esclusione di cui al presente verbale si prenderà atto con specifico provvedimento che sarà comunicato al concorrente.

Viene redatto il presente verbale composto da n. 6 (sei) facciate, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

dr.ssa Maria Elena Serafin - Presidente del seggio

dr. Giorgio Sollazzo – teste e verbalizzante

dr.ssa Stefania Beda – teste

[originale firmato agli atti]